

FAQ

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano" CUP: B63B11000800002 - CIG: 6052854D1F

A.1

Buongiorno, con la presente la scrivente impresa richiede un chiarimento in merito alla partecipazione, in quanto è richiesta la categoria SOA OG8 per la classifica IIIbis, noi siamo in possesso di OG8 in classifica III (in possesso di sistema di qualità ISO 9001:2008, di cui si allega copia) ed intenderemmo partecipare in ATI con altro impresa che possiede OG8 in classifica II non in possesso di sistema qualità ISO 9001:2008...

Prima di procedere vorremmo solo avere conferma se è sufficiente per la partecipazione, il possesso della qualità per noi che partecipiamo per la classifica III e se è obbligatoria anche per l'altra impresa che partecipa solo per la parte (bis) oppure per loro che partecipano per una classifica inferiore alla II non è obbligatorio?

La risposta al quesito è affermativa, è possibile partecipare in ATI tra due operatori economici in possesso della categoria OG8 rispettivamente nella classifica III e II. Come indicato all'articolo 3.2.3, lettera "c" del disciplinare di gara, ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Per completezza è opportuno precisare che come indicato all'articolo 3.1.1, lettera c) del disciplinare di gara, ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

-la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito del possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c) del disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;

-in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;

c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), sub. f.2) del disciplinare di gara.

A.2

- Quando in caso di sub-raggruppamento temporaneo richiedete la presenza di un giovane professionista, il giovane professionista (libero professionista singolo) deve essere per forza munito di Partita Iva?
- Se no, qual è il modello da compilare?

Il quesito posto è impreciso, in quanto non indica, con chiarezza, sia la composizione del sub-raggruppamento delle figure professionali, sia il rapporto con il quale è incardinato il giovane professionista, da impiegare per lo svolgimento delle prestazioni, in uno dei predetti soggetti che intendono raggrupparsi (considerato che dal quesito pare che tale figura professionale sia sprovvista di partita IVA); tuttavia, nonostante l'indeterminatezza della domanda, in linea generale è doveroso precisare quanto nel seguito indicato.

La risposta al quesito trova soluzione all'articolo 3.3.2 del disciplinare di gara integrato con l'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

*Nello specifico, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art 90, comma 1, lettera g), del codice (d.lgs n. 163 del 2006), devono prevedere quale progettista la presenza di almeno **un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. **Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:***

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera "d", del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere "e" (società di professionisti) ed "f" (società di ingegneria), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

Per completezza gli allegati al disciplinare di gara (allegati P.1., P.2 e P.3), riferiti alle figure professionali, coprono integralmente le fattispecie indicate all'articolo 253, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010.

Tralasciando la fattispecie dello staff tecnico dell'impresa, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento, può essere una delle figure indicate nel proseguo della presente.

In caso di professionisti singoli o associazioni professionali (allegato P.1 al disciplinare)

Il titolare dello studio, in caso di libero professionista individuale o uno dei liberi professionisti associati in caso di studi associati, ovvero una delle figure di cui lo studio dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- dipendenti tecnici
- consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore dello studio, e che firmano il progetto;

In caso di società di professionisti o società di ingegneria (allegato P.2 al disciplinare)

Uno dei soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza che costituiscono la società, ovvero una delle figure di cui la società dispone stabilmente (professionisti tecnici) e intende impiegare nello svolgimento dell'incarico, nello specifico:

- soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;
- dipendenti tecnici;

- *consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA, che hanno fatturato almeno il 50%, desunto dalla dichiarazione annuale IVA, a favore della società, e che firmano il progetto.*

Vista l'indeterminatezza della figura coperta dal giovane professionista, risulta alquanto improbabile indicare un modello per la compilazione tra quelli allegati al disciplinare di gara.

A.3

Per il geologo o l'agronomo che non hanno studio ma sono liberi professionisti che si assocerebbero con noi, quale allegato devono compilare?

Anche il seguente quesito è impreciso, in quanto non è ben comprensibile come il geologo o l'agronomo possano essere liberi professionisti (quindi con partita IVA) ma senza studio. Verosimilmente con il quesito posto si vuole intendere che i due liberi professionisti sono gli unici titolari dello studio (liberi professionisti individuali) e non hanno dipendenti.

Se il geologo o l'agronomo sono liberi professionisti, individuali, con partita IVA, il modello da compilare è il P.1 (liberi professionisti individuali/studi associati).

A.4

Disciplinare di gara - Punto 3.3.3. – Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale per l'importo di lavori si intende l'importo dei singoli lavori o l'importo globale (come riportato al punto III.2.3. d.3 del bando) dei lavori svolti negli ultimi 10 anni? In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti devono essere raggiunti singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento o basta che li raggiunga il capogruppo?

La risposta al quesito trova soluzione all'interno dell'articolo 3.3.3 del disciplinare di gara, esaustivo sul punto. A quanto indicato nell'articolo 3.3.3 del disciplinare di gara non può essere aggiunto alcunché.

Per completezza:

- *l'ammontare di tutti i servizi tecnici, nei limiti indicati dal disciplinare di gara, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori, di cui all'articolo 2.2.2, lettera d) stesso disciplinare;*
- *in caso di raggruppamento temporaneo la somma di tutti i lavori svolti dai professionisti che compongono il raggruppamento, nei limiti indicati dal disciplinare di gara; un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento.*

A.5

Disciplinare di gara - Punto 4.1 – 1a) Che carichi vengono richiesti per il passaggio dei mezzi di manutenzione?

Con riferimento alle NTC2008 sono da considerare accettabili per il transito dei soli mezzi di manutenzione condizioni di carico pari al doppio di quanto previsto dallo Schema di carico 5 di cui al punto 5.1.3.3.3 della norma citata, ovvero 10 kN/mq. Occorre poi sia verificata sull'impalcato la condizione di cui allo Schema di carico 4 sempre citata al punto 5.1.3.3.3.

A.6

Disciplinare di gara - Punto 4.1 – b) E' possibile avere le prescrizioni emerse in sede di VIA e di conferenza dei servizi?

Sono stati pubblicati sul sito del Parco all'indirizzo <http://www.parcovallelambro.it/area-di-laminazione-di-inverigo-interventi-idraulici-e-di-riqualificazione-fluviale-nei-territori-di>.

A.7

Le varianti migliorative possono essere avanzate anche successivamente in base ad approfondimenti progettuali ulteriori rispetto a quanto svolto in sede di gara?

Le varianti migliorative sono quelle oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, del bando di gara, come descritto all'articolo 4.1 del disciplinare di gara.

A. 8

Nel caso di progettisti solamente indicati allegando alla documentazione solo l'allegato "P" non serve che firmino polizza e offerta ma è sufficiente che questo venga effettuato solo dall'impresa?

Si conferma quanto espresso dal concorrente.

A. 9

In merito alla gara in oggetto indicata si chiede se il "PASSOE" deve essere allegato anche dal progettista indicato.

Si precisa che il PASSOE va prodotto dal concorrente. Nel caso in cui un'impresa indica il progettista quest'ultimo non assume la veste di concorrente e, pertanto, il progettista indicato non dovrà produrre il PASSOE.

A.10

Si chiede cortesemente se la figura richiesta al punto III.2.3) d.2) del Disciplinare di gara, "[...] un ingegnere strutturista [...]" possa essere ricoperta da un professionista laureato in ingegneria civile il cui curriculum sia idoneo a comprovare l'esperienza in campo strutturale.

Si conferma questa possibilità. Resta inteso che sarà necessario allegare il C.V. a comprova dell'esperienza acquisita.

A.11

Fra gli elaborati pubblicati sul sito dell'ente in relazione agli interventi in oggetto compaiono anche quelli descrittivi delle azioni di compensazione forestale (elaborati R19, T50, T51). Si chiede pertanto se la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi compensativi, che non compare nel Computo metrico, sia da intendersi compresa in quanto ora nell'appalto "Opere di regolazione delle portate";

La progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi compensativi non compare nel Computo metrico in quanto non oggetto del presente appalto.

A.12

Nel Decreto di VIA, al paragrafo 2.4, si legge che: "Le piste di manovra parallele ai nuovi rilevati arginali correranno all'interno della fascia di occupazione temporanea (max 6 m su entrambi i lati) e dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; lungo di esse è prevista la collocazione di due aree temporanee (indicativamente 20 x 10 m) per il deposito dei materiali e l'ubicazione delle baracche e delle attrezzature. La loro localizzazione di dettaglio – in area non boscata – dovrà essere definita in sede di progetto esecutivo". Si chiede se le citate due aree temporanee (indicativamente 20 x 10 m) per il deposito dei materiali e l'ubicazione delle baracche e delle attrezzature siano da intendersi per ciascuno dei quattro stralci in cui è suddiviso l'intervento (totale n.8 aree), ovvero complessivamente;

Il Decreto di V.I.A. considera l'ipotesi maggiormente impattante sull'ambiente. Pertanto è lasciata al progettista la scelta di prevedere un congruo numero di aree (comunque non superiore a 8) per il deposito dei materiali, delle baracche e delle attrezzature necessarie in fase di cantierizzazione.

A.13

Durante la presa visione del giorno 19 febbraio 2014, il Progettista ci ha illustrato una variante all'intervento di stralcio 2, consistente nella modifica del tracciato arginale e nell'incremento delle previste scogliere in massi a protezione del piede del rilevato in terra, nelle zone in adiacenza dell'alveo del torrente Bevera. Stante il fatto che non sembra a tutt'oggi esserci cenno di tale variante sul sito di codesta rispettabile Amministrazione appaltante, si chiede se la predetta variante è ufficiale, ovvero se ancora trattasi di un'ipotesi non definitivamente approvata;

Le tavole di progetto modificate sono state pubblicate sul nostro sito all'indirizzo <http://www.parcovallelambro.it/area-di-laminazione-di-inverigo-interventi-idraulici-e-di-riqualificazione-fluviale-nei-territori-di>

A.14

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede chi deve firmare l'offerta tecnica (relazioni ed elaborati grafici): solo l'impresa offerente o anche i progettisti?

La risposta trova soluzione all'articolo 4.1, lettera e) del disciplinare di gara, che precisa quanto segue:

- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;*
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. e.1), almeno dall'operatore economico capogruppo oppure dai progettisti indicati o associati, a condizione che sia comunque accertata la provenienza dell'offerta in capo all'offerente.*

Alla luce di quanto indicato nel disciplinare di gara, si ritiene che la formalità della documentazione, rappresentante l'offerta tecnica, possa essere assolta, con la sottoscrizione, delle relazioni e degli elaborati grafici, nelle modalità indicate all'articolo 4.1, lettera e) del disciplinare di gara, indiscriminatamente da parte dell'operatore economico (capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) o dei progettisti indicati o associati, a condizione che sia comunque garantita e accertabile la provenienza dell'offerta tecnica.

A.15

Uno dei progettisti che formeranno il sub-raggruppamento, mi chiede se può firmare digitalmente le sue dichiarazioni. In questo caso inserirei nel plico d'invio un CD contenente tale dichiarazioni.

Considerato che l'intera procedura di gara avviene in formato cartaceo con le modalità indicate dall'articolo 9.1.1 del disciplinare di gara, non si ritiene di modificare l'impostazione della validità e formalità delle dichiarazioni, invitando il progettista a produrre la documentazione con le modalità richieste dal bando e dal disciplinare di gara. Se il progettista ritiene opportuno allegare anche tali dichiarazioni con firma digitale, è libero di farlo, tuttavia le dichiarazioni devono comunque pervenire in formato cartaceo.

A.16

Con la presente si chiede se la proroga riguarda solo il termine di presentazione delle offerte o anche della documentazione amministrativa.

La proroga riguarda quanto stabilito al punto IV.3.4) del Bando di gara, quindi include anche la documentazione amministrativa.

A.17

In seguito alla proroga della gara in oggetto, con la presente chiediamo conferma sulla variazione della cauzione provvisoria in quanto sono cambiati i termini di scadenza della stessa.

Si conferma che non è necessario apportare modifiche alla cauzione provvisoria.